

AS934 - COMUNE DI PENNE (PE) - SERVIZI DI IGIENE URBANA

Roma, 17 aprile 2012

Comune di Penne

Oggetto: richiesta di parere ex articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 138/2011, pervenuta in data 29 febbraio 2012, relativa all'affidamento dei servizi di igiene urbana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell'11 aprile 2012, ha preso atto della documentazione fornita dal Comune istante e sulla base della medesima esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 138/2011.

Come noto, la normativa citata ha stabilito, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obbligo di inviare all'Autorità la verifica e lo schema di delibera quadro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 citato, ai fini del rilascio del parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Secondo la disposizione di cui si tratta, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva di servizi pubblici locali, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale.

Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l'amministrazione comunale abbia fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la *"sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per potersi concludere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

L'Autorità auspica, in ogni caso, che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei servizi di igiene urbana venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 138/2011.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa